

C.M.A.S.

C.O.N.I.

C.I.P.S.

**FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA
E ATTIVITA' SUBACQUEE (F. I. P. S. A. S.)**

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma



CIRCOLARE NORMATIVA 2014

Giudici di Gara

www.fipsas.it

giudici@fipsas.it

Organigramma

Tel 06.8798.0532

<http://portale.fipsas.it>

Fax 06.8798.0087

giudici@fipsas.it

COMPOSIZIONE COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICI DI GARA			
Presidente	Marco G. Marchetti	3486010210	marco.marchetti@fipsas.it
Coord. Naz. A.I.	Fausto Bonazzi	3486010251	fausto.bonazzi@fipsas.it
Coord. Naz. A.M.	Diego Bono	3486010233	diego.bono@fipsas.it
Coord. Naz. A.S.	Stefano Floris	3486010213	stefano.floris@fipsas.it
Coord. Naz. N.P.	Fabrizio Fontanesi	3490780563	fabrizio.fontanesi@alice.it
Segreteria	Maria Lidia Balla	06.87980532	giudici@fipsas.it

SOMMARIO

1 ORGANIGRAMMA DEI GIUDICI DI GARA E DEGLI UFFICIALI DI GARA NEI DIVERSI SETTORI AGONISTICI	6
1.1. Acque Interne e Acque Marittime	6
1.2. Attività Subacquee	6
1.3. Nuoto Pinnato	7
1.3.1. Campionati Italiani di Velocità (piscina)	7
1.3.2. Campionati Italiani di Fondo (acque libere)	7
2. TIPOLOGIA DELLE GARE E/O MANIFESTAZIONI	8
2.1. Competizioni istituzionali inserite nel Calendario Nazionale Gare e promosse dai Comitati di Settore	8
2.2. Competizioni istituzionali promosse dai Comitati Regionali e dalle Sezioni Provinciali su indicazioni dei Comitati di Settore,	8
2.3. Competizioni generiche e/o promozionali promosse dai Comitati Regionali e dalle Sezioni Provinciali	8
3. DESIGNAZIONE E TRATTAMENTO DEI GIUDICI DI GARA	9
4. DESIGNAZIONE E TRATTAMENTO DELLE GIURIE	9
4.1. Settore Attività Subacquee	9
4.2. Settore Nuoto Pinnato	10
4.3. Settore Acque Marittime	10
5. DESIGNAZIONE E TRATTAMENTO DEL DIRETTORE DI GARA	10
6. DESIGNAZIONE E TRATTAMENTO DEGLI ALTRI UFFICIALI DI GARA	10
7. PROTOCOLLO DI DESIGNAZIONE	10
8. DISPOSIZIONI GENERALI	11
9. RECLAMI	11
9.1. Reclami contro la condotta di gara degli altri concorrenti	12
9.2. Reclami avverso le classifiche parziali	13
9.3. Esposto contro l'operato del Giudice di Gara	13
9.4. Reclami contro l'operato degli Ufficiali di Gara	13

10. PROVVEDIMENTI	14
11. MANSIONI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICHE PER CIASCUNO DEI SETTORI AGONISTICI	15
11.1. Attività Subacquee	15
11.1.1. Giudice Capo	15
11.1.2. Direttore di Gara	15
11.1.3. Presidente di Giuria	16
11.1.4. Il Giurato	16
11.1.5. Il Giudice Arbitro	16
11.1.6. Il Giudice di Zona	16
11.1.7. Il Giudice di Superficie	17
11.1.8. Il Giudice di Fondo	17
11.1.9. Medico di Gara	17
11.1.10. Segretario di Gara	17
11.2. Nuoto Pinnato/Orientamento	18
11.2.1. Il Collegio dei Giudici	18
11.2.2. Designazione del Collegio dei Giudici	18
11.2.3. Giudice Capo	19
11.2.4. Giudice Capo Aggiunto	20
11.2.5. Giudice di Partenza	20
11.2.6. Giudice Segretario Principale	20
11.2.7. Giudice Responsabile dei Risultati	21
11.2.8. Il Giudice Responsabile Tecnico	21
11.2.9. Giudice di Arrivo Principale	21
11.2.10. Giudici di Arrivo	21
11.2.11. Giudici di Virata (Piscina) o di Boa (Fondo)	22
11.2.12. Giudici di Stile	22
11.2.13. Giudici di Percorso (Fondo)	22
11.2.14. Giudice Addetto ai Concorrenti	22

11.2.15.	Giudice Informatore	23
11.2.16.	Giudice alle Premiazioni	23
11.2.17.	Medico di Gara	23
11.2.18.	Il Direttore di Gara	24
11.3.	Acque Interne e Acque MARITTIME	24
11.3.1.	Giudice di Gara	24
11.3.2.	Giudice di Gara Aggiunto	25
11.3.3.	Direttore di Gara	26
11.3.4.	Capi Zona, Capi Settore o Barca, Ispettori di Sponda o di bordo	26
11.3.5.	Segretario di Gara	27
11.3.6.	Responsabile di Misura	27
12.	PROVVEDIMENTI PARTICOLARI	27
13.	PARTECIPAZIONE	32
14.	MODULISTICA	32
14.1.	Modulo di reclamo (modulo A)	33
14.2.	Verbale di Istruttoria (modulo B)	34
14.3.	Ricusazione del giudizio del giudice di Gara (modulo C)	35
14.4.	Modulo Riepilogo Giudici di Gara in attività	36

1 ORGANIGRAMMA DEI GIUDICI DI GARA E DEGLI UFFICIALI DI GARA NEI DIVERSI SETTORI AGONISTICI

1.1. ACQUE INTERNE E ACQUE MARITTIME

- Giudice di Gara
- Giudice di Gara Aggiunto
- Direttore di Gara
- Segretario di Gara
- Capi zona
- Capi settore / Barca
- Ispettori di sponda/ di Bordo
- Giudice di Partenza
- Giudice di Pedana
- Giudice di Campo
- Responsabile di Misura (Lancio Tecnico / Long Casting)

1.2. ATTIVITÀ SUBACQUEE

- Giudice di Gara Capo
- Direttore di Gara
- Vice Direttore di Gara
- Presidente di Giuria
- Giurati (Safari, Video e Foto sub)
- Giudice Arbitro (Hockey e Rugby)
- Giudice di Zona
- Giudice di Superficie
- Giudice di Fondo

1.3. NUOTO PINNATO

1.3.1. CAMPIONATI ITALIANI DI VELOCITÀ (PISCINA)

- Giudice di Gara Capo
- Giudice Capo Aggiunto
- Giudice di Partenza (Starter)
- Giudice Segretario Principale
- Giudice Responsabile dei Risultati (C.E.D.)
- Giudice Responsabile Tecnico
- Giudice di Arrivo Principale
- Giudici di Arrivo (due o più)
- Giudici di Virata (due o più)
- Giudici di Stile (quattro)
- Giudice Addetto ai Concorrenti
- Giudice Informatore (Speaker)
- Giudice alle Premiazioni

1.3.2. CAMPIONATI ITALIANI DI FONDO (ACQUE LIBERE)

- Giudice Capo (svolge anche le funzioni di Giudice di Partenza o Starter)
- Giudice Segretario Principale
- Giudice Responsabile dei Risultati (C.E.D.)
- Giudice Responsabile Tecnico
- Giudice di Arrivo Principale
- Giudici di Arrivo (due o più)
- Giudici di Percorso (due o più)
- Giudici di Boa e Virata (due o più)
- Giudice Informatore (Speaker)
- Giudice alle Premiazioni

Sono equiparati ai Giudici di Gara, per ciò che concerne le modalità di designazione e di rimborso:

- il Presidente di Giuria (Attività Subacquee);
- il Giudice Capo (Attività Subacquee)
- il Giudice di Zona (Attività Subacquee)
- il Giudice di Superficie (Attività Subacquee)
- il Giudice di Fondo (Attività Subacquee)
- il Giudice Capo (Nuoto Pinnato);
- il Giudice di Partenza (Nuoto Pinnato);
- il Giudice di Arrivo Principale (Nuoto Pinnato);
- il Giudice Responsabile Tecnico (Nuoto Pinnato);
- il Giudice di Gara Aggiunto (Acque Interne / Acque Marittime);
- Il Direttore di Gara (Attività Subacquee).

2. TIPOLOGIA DELLE GARE E/O MANIFESTAZIONI

2.1. COMPETIZIONI ISTITUZIONALI INSERITE NEL CALENDARIO NAZIONALE GARE E PROMOSSE DAI COMITATI DI SETTORE

- Manifestazioni Internazionali;
- Campionati Italiani Individuali e/o a Squadre;
- Competizioni di Selezione per i Campionati Italiani e per le Squadre Nazionali.

2.2. COMPETIZIONI ISTITUZIONALI PROMOSSE DAI COMITATI REGIONALI E DALLE SEZIONI PROVINCIALI SU INDICAZIONI DEI COMITATI DI SETTORE,

- Campionati Regionali;
- Campionati Provinciali;
- Competizioni di Selezione per i Campionati Regionali e Provinciali.

2.3. COMPETIZIONI GENERICHE E/O PROMOZIONALI PROMOSSE DAI COMITATI REGIONALI E DALLE SEZIONI PROVINCIALI

Competizioni:

- nazionali
- interregionali e/o zonali

- regionali
- provinciali
- sociali

3. DESIGNAZIONE E TRATTAMENTO DEI GIUDICI DI GARA

In tutte le manifestazioni agonistiche di cui al precedente punto 1) (istituzionali e di competenza dei Comitati di Settore) i Giudici di Gara e gli equiparati sono indicati dal Comitato di Settore di competenza e designati dal Coordinatore Nazionale del Settore e ricevono lettera di nomina dalla Segreteria della Commissione Nazionale Giudici di Gara.

Gli oneri di spesa sono posti a carico del Settore di competenza, nei tempi e nei modi illustrati sulla lettera di nomina (designazione).

In tutte le manifestazioni agonistiche di cui ai precedenti punti 2) e 3) promosse dai Comitati Regionali i Giudici di Gara e gli equiparati sono designati dal Coordinatore Regionale dei Giudici di Gara del Settore di competenza e ricevono lettera di nomina dalla Segreteria del Comitato Regionale. Gli oneri di spesa sono posti a carico della Società Organizzatrice della manifestazione, nei tempi e nei modi previsti dal Comitato Regionale e illustrati sulla lettera di nomina (designazione).

In tutte le manifestazioni agonistiche di cui ai precedenti punti 2) e 3) promosse dalle Sezioni Provinciali i Giudici di Gara e gli equiparati sono designati dal Coordinatore Provinciale dei Giudici di Gara del Settore di competenza e ricevono lettera di nomina dalla Segreteria della Sezione Provinciale. Gli oneri di spesa sono posti a carico della Società Organizzatrice della manifestazione, nei tempi e nei modi previsti dalla Sezione Provinciale e illustrati sulla lettera di nomina (designazione).

Il Coordinatore del Settore di Competenza, per sopraggiunte esigenze organizzative, al fine di assicurare il normale svolgimento dell'attività agonistica e per garantire la regolarità delle Manifestazioni, su indicazione del Settore, può designare il Giudice di Gara Aggiunto per il Settore Acque Interne e per il Settore Acque Marittime con compiti di collaborazione con il Giudice di Gara titolare designato per la manifestazione. Gli oneri di spesa sono posti a carico dell'organismo che designa il GdG suddetto.

Qualora l'organigramma di un Settore agonistico non preveda la figura del Coordinatore Provinciale dei Giudici di Gara, le designazioni saranno effettuate dal Coordinatore Regionale.

Per ricoprire l'incarico di Coordinatore di qualsiasi livello e settore di attività occorre avere la qualifica di Giudice di Gara effettivo per quel livello. Il Giudice di Gara effettivo è colui che ha svolto attività certificata dall'anagrafica federale, nei 24 mesi precedenti la designazione.

4. DESIGNAZIONE E TRATTAMENTO DELLE GIURIE

4.1. SETTORE ATTIVITÀ SUBACQUEE

Le Giurie per i Campionati Italiani e i Presidenti di Giuria per le competizioni selettive del Settore Attività Subacquee (specialità foto, video e safari foto sub) sono designati dalla Commissione Giudici di Gara, su

indicazione del Comitato di Settore. Gli oneri di spesa per le Giurie delle gare selettive sono posti a carico della Società Organizzatrice della manifestazione.

4.2. SETTORE NUOTO PINNATO

Le Giurie per i Campionati Italiani del Settore Nuoto Pinnato sono designate dalla Commissione Giudici di Gara, su indicazione del Comitato di Settore. Gli oneri di spesa per le Giurie sono posti a carico della Società Organizzatrice della manifestazione.

4.3. SETTORE ACQUE MARITTIME

Per specifiche discipline (ad esempio il Big Game), il Giudice di Gara può istituire un "Tavolo di Giuria" composto dal GdG Aggiunto, dal Direttore di Gara, dal Segretario di Gara e di un rappresentante degli atleti che non abbia nessun rapporto diretto (stessa società) o indiretto (stessa Sezione Provinciale) chiamati, in presenza di contestazione, a valutare filmati o altro degli equipaggi presi in esame. Tale istituzione non comporta ulteriori oneri di spesa.

5. DESIGNAZIONE E TRATTAMENTO DEL DIRETTORE DI GARA

Il Direttore di Gara è ordinariamente designato dall'ente organizzatore salvo il caso di designazione diretta da parte del Settore di competenza. Gli oneri di spesa sono a carico di chi lo ha designato.

6. DESIGNAZIONE E TRATTAMENTO DEGLI ALTRI UFFICIALI DI GARA

In tutte le manifestazioni agonistiche di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) gli Ufficiali di Gara, esclusi quelli già regolamentati nei paragrafi precedenti e salvo che si tratti di Giudice di Gara Aggiunto, sono designati dalla Società Organizzatrice. Per ricoprire l'incarico di Ufficiale di Gara occorre avere la tessera federale in corso di validità e avere conoscenza del regolamento particolare della manifestazione per cui si è designati e delle carte federali che regolano la stessa.

Il Giudice di Gara non deve avere alcun rapporto associativo con la Società organizzatrice, fatti salvi i casi di designazione diretta del Coordinatore Nazionale G.d.G..

Al Giudice di Gara e al Gruppo Ufficiali di Gara è inibita la partecipazione alle competizioni per cui sono stati designati.

Gli oneri di spesa sono posti a carico della Società Organizzatrice della manifestazione.

7. PROTOCOLLO DI DESIGNAZIONE

Il Giudice di Gara al momento della designazione riceve dall'Organo che lo ha nominato:

- lettera di designazione;
- copia, con visto di approvazione, del Regolamento particolare e del programma di gara;

- moduli sui quali redigere il verbale di gara;
- eventuale elenco degli iscritti e altri moduli.

Il Giudice di Gara designato riceve dagli organizzatori della competizione:

- elenco degli iscritti;
- copia del depliant di presentazione;
- verbale di classifica;
- elenco degli Ufficiali di Gara;
- elenco e aggiudicazione dei premi ufficiali ove previsti.

I documenti sopra indicati potranno essere inviati indifferentemente per posta ordinaria o per e-mail.

8. DISPOSIZIONI GENERALI

Qualsiasi gara di ciascuna disciplina sportiva federale per essere valida deve essere presenziata da un Giudice di Gara (o Giudice Capo per i Settori A.S., Nuoto Pinnato ed Orientamento subacqueo).

Il Giudice di Gara ha l'autorità di intervento sullo svolgimento della gara per la quale è stato designato, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Nazionale Giudici di Gara e dalla Circolare Normativa; le sue decisioni tecnico-disciplinari hanno effetti limitati all'ambito della manifestazione.

Il Giudice di Gara, in caso di dubbi in merito al diritto di partecipazione di un concorrente a una gara, dovrà obbligatoriamente autorizzarlo a concorrere espletando in seguito i necessari controlli. Il Giudice di Gara si riserverà di prendere i dovuti provvedimenti (segnalazione all'Organo di Giustizia competente) qualora il concorrente si fosse dichiarato titolare di un diritto a lui non spettante.

Qualora, per qualsiasi ragione, il GdG risultasse assente, le sue funzioni verranno espletate dal GdG Aggiunto, se previsto e designato, o, in sua mancanza, dal Direttore di Gara, tranne che per il Settore Nuoto Pinnato (vedi disposizioni particolari).

Per qualsiasi competizione per cui se ne ravvisi la necessità, la Commissione Coordinamento Giudici di Gara, a suo insindacabile giudizio, potrà designare un Commissario Federale con il ruolo di Supervisore. Il Commissario Federale sarà designato tra i componenti della Commissione di Coordinamento o tra i Giudici di Gara di comprovata esperienza.

9. RECLAMI

I concorrenti che partecipano a una gara, in virtù della loro iscrizione, hanno la facoltà di presentare reclamo. Il reclamo costituisce l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

I reclami devono essere firmati solo dal concorrente ricorrente (per tutti i Settori tranne quello del Nuoto Pinnato) o dal responsabile di Società (solo per il Settore Nuoto Pinnato).

I reclami possono riguardare:

- a. la condotta di gara degli altri concorrenti;
- b. le classifiche, parziali e/o generali;
- c. l'operato degli Ufficiali di Gara (escluso il Giudice di Gara).

Il reclamo deve essere limitato a un solo argomento.

Il reclamo deve essere motivato e provato.

Il concorrente o il responsabile di società (solo per il Nuoto Pinnato) che presenti un reclamo deve obbligatoriamente presentarsi al GdG per essere ascoltato nella sua motivazione e/o versione.

Il Giudice di Gara ha la facoltà di raccogliere tutte le testimonianze che ritiene necessarie all'istruttoria pur se, in ogni caso, non sono vincolanti ai fini del giudizio.

Qualsiasi reclamo formale deve essere accompagnato, all'atto della sua presentazione, dal versamento di € 25,00 come deposito cauzionale per spese di giudizio.

Il concorrente reclamante dovrà farsi rilasciare dall'Ufficiale di Gara al quale consegna il reclamo una ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione.

In caso di decisione favorevole al reclamo il versamento effettuato sarà restituito.

In caso di decisione contraria al reclamo, la cauzione versata per le spese di giudizio sarà incamerata dal Giudice di Gara che provvederà a inviarla alla Segreteria dell'Organo che lo ha designato.

Il Giudice di Gara, dopo aver espresso la sua decisione, redige l'apposito verbale contenente l'istruttoria su cui ha fondato la decisione medesima.

Il verbale viene esposto accanto alle classifiche.

I verbali degli Ufficiali di Gara devono essere firmati da chi li redige.

Al Giudice di Gara spetterà emanare la decisione che sarà da lui stesso sottoscritta.

Indipendentemente dalla decisione adottata, deve trasmettere copia del verbale contenente l'istruttoria, copia della decisione medesima e copia del rapporto di gara, con i documenti allegati, tramite l'Organo che lo ha designato, al Giudice Sportivo Regionale o al Giudice Unico in base alle rispettive competenze. Questi ultimi, nel caso di infrazioni aventi anche carattere disciplinare, trasmetteranno a loro volta gli atti al Procuratore Federale per il seguito di competenza, provvedendo a sospendere il proprio giudizio qualora lo stesso dovesse dipendere dall'esito delle indagini del Procuratore.

9.1. RECLAMI CONTRO LA CONDOTTA DI GARA DEGLI ALTRI CONCORRENTI

I reclami contro la condotta di gara degli altri concorrenti debbono essere notificati, all'atto del rilievo, all'Ufficiale di Gara più vicino e poi presentati per iscritto al Giudice di Gara, insieme alla tassa per spese di giudizio, entro 60 minuti dal termine della competizione o dal rientro a terra, ma non oltre l'inizio delle operazioni di pesatura.

Relativamente al Settore Acque Interne, il reclamo deve essere preannunciato nel momento in cui viene rilevata l'infrazione e formalizzato, per iscritto, entro 20 minuti dal termine della competizione.

Nei casi di mancata prova dell'infrazione contestata e di non ammissione di colpa da parte del concorrente contro cui il reclamo è stato sporto, il reclamo deve essere respinto.

9.2. RECLAMI AVVERSO LE CLASSIFICHE PARZIALI

I reclami avverso le classifiche parziali (settore, zona, barca etc.) debbono essere presentati al Giudice di Gara, per iscritto, entro 20 minuti dalla esposizione delle classifiche stesse.

Non sono ammessi reclami attinenti il peso, il numero delle catture e/o il punteggio visto che il cartellino o il foglio settore, firmati dal concorrente per convalida, sono considerati gli unici documenti validi per la compilazione delle classifiche. Non verranno prese in considerazione testimonianze o prove varie che si trovino in contrasto con quanto riportato sul cartellino stesso. La mancata firma del cartellino non provoca alcuna sanzione, ma fa perdere al diretto interessato il diritto a ogni contestazione su quanto riportato sul cartellino.

Errori in merito, anche materiali, devono essere contestati dagli interessati all'atto delle operazioni di pesatura o di assegnazione del punteggio a cui sono ammessi ad assistere.

I reclami avverso la classifica generale, dovuti a errori contenuti nelle classifiche parziali, ormai divenute definitive, saranno respinti.

Al responsabile delle classifiche generali è fatto obbligo, in ogni fase dei tornei che prevedono più prove, sia individuali che di squadra o di società, di correggere eventuali errori documentati e dimostrabili commessi nella compilazione delle classifiche di ogni singola prova. Tali correzioni possono essere effettuate fino all'effettuazione della prova successiva.

9.3. ESPOSTO CONTRO L'OPERATO DEL GIUDICE DI GARA

Nel caso si ritenga che il Giudice di Gara abbia commesso gravi errori tecnici o comportamentali non conformi al proprio status o per qualsiasi altra violazione dell'ordinamento sportivo, potrà essere inviata dal proponente una segnalazione scritta alla Commissione Nazionale Giudici di Gara per il tramite del Coordinatore GdG Nazionale del Settore di competenza entro e non oltre 7 giorni dalla effettuazione della manifestazione.

9.4. RECLAMI CONTRO L'OPERATO DEGLI UFFICIALI DI GARA

I reclami contro l'operato degli Ufficiali di Gara debbono essere presentati per iscritto al Giudice di Gara, insieme alla tassa per spese di giudizio, entro 60 minuti dal termine della competizione o dal rientro a terra.

Relativamente al Settore Acque Interne i suddetti reclami debbono essere presentati entro 20 minuti dal termine delle operazioni di pesatura e/o valutazione del pescato (nel caso di gare con rilascio immediato del pescato il termine coincide con quello fissato per i reclami avverso la condotta di gara dei concorrenti).

Relativamente al Settore Nuoto Pinnato la presentazione del reclamo deve essere preannunciata subito dopo l'ufficializzazione della decisione della Giuria Arbitrante e presentato entro i 30 minuti successivi al Giudice Capo della manifestazione firmato dal Responsabile della Società presente sul campo di gara o, in sua assenza, eccezionalmente dall'atleta stesso. Il Giudice Capo dovrà adottare la decisione subito dopo la presentazione del reclamo e prima di dare ulteriore corso di svolgimento alla gara, informandone tempestivamente il Responsabile della Società in questione al quale consegnerà poi, al termine della manifestazione, il documento scritto contenente le motivazioni della decisione presa.

Quando, per errori commessi dagli Organizzatori, dovessero essere coinvolti Atleti e/o Ufficiali di Gara, sarà dovere del GdG decidere nel merito secondo il suo giudizio e in base ai soli fatti accertati.

Nel caso che il Giudice di Gara accerti (personalmente o attraverso un reclamo a lui presentato) che un Ufficiale di Gara con il suo comportamento abbia, volontariamente o involontariamente, favorito un Atleta, una squadra o un equipaggio, deve procedere alla retrocessione nella classifica dei soggetti favoriti.

Il fatto deve essere portato a conoscenza del Giudice Sportivo per gli opportuni provvedimenti a carico di quell'Ufficiale di gara.

È fatto obbligo alla Società organizzatrice di fornire al Giudice di Gara i moduli appositamente predisposti per la presentazione dei reclami.

10. PROVVEDIMENTI

Il Giudice di Gara per mancanze commesse dal concorrente, può decretare solamente:

- l'esclusione del concorrente dalla manifestazione;
- l'ammissione sub-judice del concorrente individuale o della squadra (solo per i settori Acque Marittime e Acque Interne);
- la retrocessione del concorrente individuale;
- la retrocessione della squadra per le categorie di infrazioni specificate in altra parte della Circolare Normativa;
- la penalizzazione del concorrente e/o della Squadra di appartenenza;
- l'estromissione dall'ordine di arrivo della gara (per il Settore Nuoto Pinnato).

Per le specifiche di quanto sopra deve essere consultato quanto in seguito riportato nelle disposizioni particolari dei singoli Settori.

Avverso i provvedimenti appellabili e al provvedimento di retrocessione e di estromissione dall'ordine di arrivo, il concorrente e/o la squadra penalizzati possono proporre al Giudice Sportivo Regionale o al Giudice Unico, in base alle rispettive competenze e nei modi e termini previsti dalla presente Circolare Normativa e dal Regolamento di Disciplina, la Ricusazione di Giudizio.

La Ricusazione di Giudizio nel caso di provvedimento emanato e comunicato nel corso di una manifestazione deve essere preannunciata per iscritto dal proponente al Giudice di Gara stesso, entro e non oltre il termine della manifestazione che si conclude con la cerimonia protocollare di premiazione, e fatta pervenire per iscritto dal proponente, entro 7 giorni e accompagnata dalla tassa per spese di giudizio di € 100.00, al Giudice Sportivo Regionale o al Giudice Unico, in base alle rispettive competenze. Le Ricusazioni di¹⁴ Giudizio devono essere comunicate al Coordinatore Nazionale dei Giudici di Gara del Settore di

competenza a cura del Giudice di Gara, tramite l'invio del rapporto di gara alla Segreteria del Coordinamento Giudici di Gara della FIPSAS.

I provvedimenti adottati dal Giudice di Gara e le attività istruttorie compiute devono essere evidenziati nel rapporto (o referto) di gara oppure in apposito verbale da allegare al rapporto stesso.

Ogni rapporto che riporti reclami dovrà essere inviato, per opportuna conoscenza, anche alla Segreteria del Coordinamento Giudici di Gara della FIPSAS.

Per opportuna conoscenza, l'Organo di Giustizia competente trasmetterà al Comitato di Settore o al Comitato Regionale interessato una comunicazione in merito alle decisioni assunte e alle eventuali sanzioni comminate.

Per ciascun Settore vengono individuati, oltre al Giudice di Gara (o Giudice Capo), altri Ufficiali di Gara che sovrintendono con ruoli specifici alla gestione e al controllo delle gare di loro competenza.

11. MANSIONI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICHE PER CIASCUNO DEI SETTORI AGONISTICI

11.1. ATTIVITÀ SUBACQUEE

11.1.1. GIUDICE CAPO

Assolve le seguenti mansioni:

- fa rispettare la C.N. e il Regolamento Particolare di Gara;
- controlla i documenti e la posizione Federale dei concorrenti;
- assiste il Direttore di Gara nell'espletamento delle sue funzioni;
- ordina la sospensione della gara per cause di forza maggiore o per gravi infrazioni che possano pregiudicare l'esito della gara stessa;
- coordina, qualora previsto, il lavoro dell'arbitro nelle partite di Hockey e Rugby, del Giudice di Zona, di Superficie e di Fondo nelle gare di immersione in apnea;
- applica le sanzioni di sua competenza;
- decide in ordine ai reclami;
- compila il verbale di gara e tutti i documenti richiesti nell'espletamento delle sue funzioni e trasmette il tutto a chi lo ha designato;
- invia, nelle prove di qualificazione, copia degli atti al Responsabile di zona competente.

11.1.2. DIRETTORE DI GARA

Assolve le seguenti mansioni:

- si assicura che il campo di gara sia omologato e in ordine (privo di reti, e altri attrezzi di pesca a posta fissa);

- impartisce le disposizioni di servizio a tutti gli addetti all'organizzazione;
- ordina l'inizio e il termine della gara;
- esegue o fa eseguire da persone di sua fiducia le operazioni conclusive della gara;
- riceve gli eventuali reclami e li trasmette al Giudice di Gara.

Viene nominato dalla Società o Ente organizzatore della manifestazione, oppure dal Comitato di Settore per le manifestazioni individuate da quest'ultimo.

11.1.3. PRESIDENTE DI GIURIA

Assolve le seguenti mansioni:

- organizza e coordina il lavoro e i criteri di valutazione dei Giurati nelle gare di fotografia, caccia fotografica subacquea e videosub;
- segnala al GdG eventuali infrazioni al Regolamento riscontrate nel corso del lavoro della Giuria per i provvedimenti del caso;
- collabora con la Direzione di Gara nella proiezione delle immagini al termine della manifestazione.

11.1.4. IL GIURATO

Assolve le seguenti mansioni nelle specializzazioni della Foto, del Safari e del Video Subacqueo:

- esprime una valutazione sui prodotti audiovisivi presentati dai concorrenti in occasione di gare e concorsi ufficialmente iscritti nel calendario gare o comunque patrocinati dalla Federazione;
- collabora, al termine dei lavori della Giuria, con il Presidente della Giuria e con la Direzione della manifestazione nella proiezione e rappresentazione pubblica dei prodotti audiovisivi.

11.1.5. IL GIUDICE ARBITRO

Assolve le seguenti mansioni:

- collabora, sotto le direttive del Giudice Capo, al controllo dello svolgimento delle partite di Hockey e Rugby Sub.

11.1.6. IL GIUDICE DI ZONA

Assolve le seguenti mansioni:

- collabora con il Giudice Capo al controllo e al rispetto delle norme regolamentari nell'ambito della Zona del Campo di Gara a lui assegnata;

- collabora con il Giudice di Superficie nelle prove in bacino delimitato;
- informa il Giudice Capo su eventuali irregolarità.

11.1.7. IL GIUDICE DI SUPERFICIE

Assolve alle seguenti mansioni:

- controlla il rispetto delle norme regolamentari in materia di "partenze" e "termine" della prova nelle prove in mare e l'esecuzione corretta della prova lungo l'intero percorso in bacino delimitato;
- collabora con il Giudice di Zona nelle prove in bacino delimitato;
- informa il Giudice Capo su eventuali irregolarità.

11.1.8. IL GIUDICE DI FONDO

Assolve alle seguenti mansioni:

- controlla il rispetto delle norme regolamentari nell'esecuzione della prova di immersione;
- informa il Giudice Capo su eventuali irregolarità.

Collaborano con gli Ufficiali di Gara anche il Medico di Gara e il Segretario di Gara.

11.1.9. MEDICO DI GARA

Nelle gare che si disputano in mare o in acque interne, la Società organizzatrice dovrà prevedere la presenza di un medico a bordo di un mezzo veloce fornito di tutte le apparecchiature di pronto intervento; nelle gare in bacino delimitato si dovrà prevedere la presenza di un medico fornito di tutte le apparecchiature di pronto intervento per fronteggiare incidenti tipici dell'attività subacquea.

Nelle gare di foto sub, video sub e safari foto sub, svolte con l'uso dell'A.R.A., le Società organizzatrici hanno l'obbligo di allertare il Centro Iperbarico più vicino.

11.1.10. SEGRETARIO DI GARA

Ha il compito di predisporre il materiale cartaceo e informatico per l'organizzazione e gestione della gara e di assistere il Giudice Capo, il Direttore di Gara e gli Ufficiali di Gara nell'espletamento delle loro funzioni.

11.2. NUOTO PINNATO/ORIENTAMENTO

11.2.1. IL COLLEGIO DEI GIUDICI

Norme generali

- Per ogni manifestazione federale è indispensabile la presenza di un Collegio di Giudici, il quale è responsabile della funzionalità, del controllo sulla sicurezza dei partecipanti e sul corretto svolgimento delle gare, secondo i regolamenti federali in vigore.
- Tutti i giudici di gara debbono trovarsi sul campo gara almeno trenta (30) minuti prima dell'inizio della manifestazione.
- Il Giudice Capo è tenuto a rimanere sul campo gara trenta (30) minuti dopo la pubblicazione delle classifiche, per ricevere gli eventuali reclami.
- Previo consenso del Giudice Capo, i restanti giudici potranno lasciare il campo gara al termine della manifestazione.
- I giudici debbono segnalare al Giudice Capo tutte le infrazioni alle norme sul cartellino firmato. Il cartellino deve contenere anche l'indicazione del tipo di prova, il numero della serie o batteria e della corsia.

11.2.2. DESIGNAZIONE DEL COLLEGIO DEI GIUDICI

Il Collegio dei Giudici, proporzionale per numero all'importanza della manifestazione, è designato e convocato secondo le seguenti modalità:

- per le gare di Campionato Italiano, la Federazione designa il Giudice Capo, il Giudice di Partenza (solo nei campionati di velocità), il Giudice di Arrivo Principale e il Giudice Responsabile Tecnico, i cui oneri sono a carico della Federazione. La FIPSAS designa inoltre, su proposta del Responsabile Regionale dei GdG competente per territorio, i rimanenti giudici necessari alla manifestazione, i cui oneri sono a carico della società organizzatrice;
- per le manifestazioni internazionali per club, la Federazione designa il Giudice Capo, mentre i restanti giudici vengono designati dal responsabile regionale GdG. Gli oneri dell'intera giuria sono a carico della società organizzatrice;
- per le gare di Campionato Italiano e per le manifestazioni Internazionali per Club il responsabile regionale GdG ha l'obbligo di far pervenire, 20 giorni prima della competizione, la lista dei giudici da lui convocati al responsabile nazionale di settore, il quale ha la facoltà di apportare modifiche o integrare la lista;
- per tutte le altre manifestazioni, le giurie vengono designate e convocate dal responsabile regionale GdG; gli oneri sono a carico della società organizzatrice;
- casi diversi (manifestazioni ritenute di particolare interesse) saranno valutati dalla Commissione Nazionale Giudici di Gara.

11.2.3. GIUDICE CAPO

Assolve le seguenti mansioni:

- applica tutte le norme contenute nei Regolamenti Federali in relazione all'impiantistica sportiva, al numero degli ufficiali di gara impegnati, all'organizzazione delle cerimonie con attenzione e precisione, compatibilmente con le situazioni logistiche esistenti e impegnando le risorse umane ed economiche disponibili, nel rispetto generale di leggi e regolamenti della Repubblica Italiana;
- ha autorità su tutti i partecipanti alla manifestazione, per quanto riguarda il rispetto dei regolamenti in vigore, e sui giudici preposti, per quanto riguarda lo svolgimento della manifestazione stessa;
- assegna ad ogni giudice il proprio ruolo e assume tutti i necessari accorgimenti per un corretto svolgimento della manifestazione;
- può, in ogni momento, nominare un giudice sostituto nel caso che il giudice nominato in precedenza sia incapace di assolvere la funzione assegnata o sia assente;
- sottometta alla considerazione della Giuria tutti i casi per i quali nessuna disposizione precisa è prevista dal Regolamento Nazionale Gare e dalla Circolare Normativa vigente;
- convoca, qualora si rendessero necessarie modifiche al Regolamento Particolare della manifestazione, deve convocare una riunione tecnica con il Collegio dei Giudici, i rappresentanti di Società e il Direttore di Gara. Le modifiche possono essere adottate solo con l'approvazione di tutte le Società partecipanti. Ogni Società assente alla riunione, perde il diritto di reclamare sulle modifiche apportate;
- autorizza l'uscita dalla vasca dei concorrenti che hanno terminato la loro prova individuale o la frazione di staffetta;
- autorizza il Giudice di Partenza a dare il segnale di partenza, dopo essersi assicurato che tutti i componenti del Collegio dei Giudici siano al loro posto;
- indipendentemente dal Giudice di Partenza, in caso di falsa partenza, può prendere le decisioni di annullare la prova e di squalificare chi ne ha causato la seconda. In questo caso la decisione è inappellabile;
- può squalificare ogni concorrente per qualsiasi infrazione del R.N.G. o della C.N. vigente, che abbia rilevato direttamente;
- dà ufficialità, con la propria firma, alle classifiche di gara. Convalida le squalifiche proposte dai giudici, autorizzandone la comunicazione ufficiale al Giudice Informatore;
- può squalificare un concorrente oppure escluderlo dalle altre gare, per atti commessi non in conformità con lo spirito sportivo o per comportamento indisciplinato;
- può annullare la manifestazione se il luogo, l'impianto o il campo gara e le strutture non sono assolutamente rispondenti alle norme del R.N.G. e della C.N. vigente;
- può sospendere o annullare la manifestazione in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli o nel caso che le strutture siano rese inservibili per sopravvenuti guasti;
- invia immediatamente il Verbale di Gara e gli atti relativi alla gara a chi lo ha designato.

11.2.4. GIUDICE CAPO AGGIUNTO

Assolve le seguenti mansioni:

- sostituisce il Giudice Capo, in caso di sua assenza, in tutte le sue funzioni. Nel rapporto con gli altri giudici è responsabile delle funzioni che gli vengono delegate dal Giudice Capo.

11.2.5. GIUDICE DI PARTENZA

Assolve le seguenti mansioni:

- è il responsabile della trasmissione dei segnali prescritti per la partenza;
- riceve ordini unicamente dal Giudice Capo;
- ha piena autorità sui concorrenti dal momento in cui il Giudice Capo gli affida il controllo degli atleti fino al momento della partenza della gara;
- può decidere se la partenza è valida e squalificare quei concorrenti che, nella seconda partenza, sono partiti anticipatamente al segnale di partenza, o non hanno rispettato l'immobilità prima di tale segnale;
- decide inappellabilmente su eventuali "false partenze";
- può squalificare un concorrente, vietandogli la partenza, nel caso di condotta contraria allo spirito sportivo come ad esempio ritardare in modo premeditato la partenza, disturbare gli altri concorrenti o tuffarsi prima del segnale di partenza;
- può interrompere in ogni momento la procedura di partenza, per sanzionare un concorrente o per qualsiasi incidente tecnico, utilizzando il comando "al tempo". Tutte le procedure di partenza interrotte devono essere riprese dall'inizio e segnalate ai concorrenti;
- la sua postazione deve essere collocata in modo tale che possa vedere tutti i blocchi di partenza, che tutti i concorrenti possano udirlo e che i Cronometristi possano vederlo e percepire il segnale di partenza.

11.2.6. GIUDICE SEGRETARIO PRINCIPALE

Assolve le seguenti mansioni:

- prepara tutto il materiale di segreteria come pure la documentazione necessaria alla manifestazione e coordina il lavoro di eventuali segretari aggiunti;
- redige i verbali di eventuali riunioni del Collegio dei Giudici, riceve i ricorsi e ne informa il Giudice Capo. Predispose il materiale per il verbale della manifestazione;
- compila le schede dei record migliorati, degli assenti non giustificati e degli squalificati e verifica che tutte le decisioni prese dal Giudice Capo inerenti a ricorsi, reclami e deferimenti figurino sul verbale della manifestazione;

- allega alla lista di ogni serie o batteria la strisciata dei tempi dei Cronometristi, i cartellini di arrivo, gli eventuali cartellini di squalifica convalidati dal Giudice Capo evidenziando gli assenti. Consegna la lista al Giudice Responsabile dei Risultati;
- ratifica, con la sua firma, l'esattezza delle classifiche e le trasmette al Giudice Capo per la loro ufficializzazione e pubblicazione;
- nelle manifestazioni organizzate dal Settore, è designato dal Comitato di Settore NP.

11.2.7. GIUDICE RESPONSABILE DEI RISULTATI

Assolve le seguenti mansioni:

- cura il controllo dei risultati delle gare, ne compila la classifica assegnando i relativi punteggi ed evidenziando gli eventuali record migliorati, gli squalificati e gli assenti.

11.2.8. IL GIUDICE RESPONSABILE TECNICO

Assolve le seguenti mansioni:

- è responsabile dell'osservanza delle norme di sicurezza in vigore e della risoluzione dei problemi tecnici della manifestazione. Viene coadiuvato in questo compito dal Direttore di Gara che, a conoscenza della struttura organizzativa e logistica, assegna i compiti agli incaricati all'assistenza e al personale di supporto;
- provvede al controllo e alla misurazione delle attrezzature; sovrintende alla ricarica delle bombole verificando che siano conformi alle norme prescritte;
- coadiuva il Giudice Addetto ai Concorrenti nel controllo delle attrezzature di gara.

11.2.9. GIUDICE DI ARRIVO PRINCIPALE

Assolve le seguenti mansioni:

- dopo ogni prova, raccoglie i cartellini d'arrivo dai Giudici d'arrivo e determina, con la comparazione della strisciata dei Cronometristi e del proprio cartellino d'arrivo, il risultato della classifica dei concorrenti che trasmette direttamente al Giudice Segretario Principale.

11.2.10. GIUDICI DI ARRIVO

Assolvono le seguenti mansioni:

- si collocano in una posizione tale da avere una buona visuale delle corsie e della linea d'arrivo;
- compilano, dopo ogni prova, l'ordine di arrivo sull'apposito cartellino che viene consegnato al Giudice di Arrivo Principale;
- assicurano, sul lato della linea d'arrivo, le funzioni di Giudici di Virata e controllano il cambio nelle prove di staffetta.

11.2.11. GIUDICI DI VIRATA (PISCINA) O DI BOA (FONDO)

Assolvono le seguenti mansioni:

- si collocano in una posizione tale da avere una buona visuale delle corsie e della linea d'arrivo;
 - controllano se il concorrente ha effettuato la virata o il passaggio della boa seguendo le regole in vigore;
 - registrano il numero delle vasche effettuate dai concorrenti e segnalano agli stessi le vasche che devono ancora percorrere, nelle distanze e nelle modalità previste;
- annotano, in ordine di passaggio, il numero di gara dei concorrenti quando effettuano la virata alla boa.

11.2.12. GIUDICI DI STILE

Assolvono le seguenti mansioni:

- operano, due per ogni lato della vasca, all'altezza del limite di apnea;
- controllano che le regole riguardanti gli stili del nuoto in superficie siano osservate da tutti i concorrenti;
- verificano che le regole riguardanti il nuoto in apnea e la velocità subacquea siano osservate da tutti i concorrenti;
- controllano che, nel nuoto in superficie, i concorrenti rispettino il limite di metri 15 di apnea dopo la partenza e dopo la virata.

11.2.13. GIUDICI DI PERCORSO (FONDO)

Assolvono le seguenti mansioni:

- dislocati lungo tutto il percorso, controllano che nessun concorrente ne danneggi altri e che le imbarcazioni d'appoggio mantengano la distanza di sicurezza;
- in caso che qualche concorrente necessiti di soccorso, devono fare intervenire i mezzi preposti, nei tempi più rapidi possibili coordinandosi comunque con il Direttore di Gara.

11.2.14. GIUDICE ADDETTO AI CONCORRENTI

Assolve le seguenti mansioni:

- deve riunire i concorrenti di ogni batteria, in tempo utile per ciascuna prova;

- prima di ogni prova, controlla, mediante appello, la presenza dei concorrenti, annotando gli assenti sulla lista di partenza;
- controlla che gli equipaggiamenti siano conformi alle norme in vigore, eventualmente coadiuvando il Giudice Responsabile Tecnico;
- accompagna i concorrenti e i componenti delle staffette, nell'ordine di elencazione indicato sulla lista di partenza, in corrispondenza delle corsie loro assegnate;
- è responsabile della consegna della lista di partenza al Cronometrista Principale e al Giudice Segretario Principale;
- può essere coadiuvato da assistenti per la massima celerità che il compito richiede.

11.2.15. GIUDICE INFORMATORE

Assolve le seguenti mansioni:

- chiama i concorrenti per ogni prova della manifestazione, invitandoli a presentarsi al Giudice Addetto ai Concorrenti. Effettua inoltre un secondo appello in caso di non presentazione del concorrente al Giudice preposto;
- presenta i concorrenti al pubblico quando questi si trovano ai blocchi di partenza;
- annuncia i risultati quando non vengono affissi, i record migliorati e fornisce informazioni sullo svolgimento delle gare;
- comunica, previa autorizzazione del Giudice Capo, le eventuali squalifiche comminate;
- chiama e presenta i concorrenti al pubblico, durante le premiazioni.

11.2.16. GIUDICE ALLE PREMIAZIONI

Assolve le seguenti mansioni:

- è responsabile dell'organizzazione della Cerimonia di Premiazione;
- provvede alla preparazione del podio e di quanto altro previsto per le premiazioni dal Regolamento Particolare della manifestazione;
- nel suo lavoro, per rendere più celere e solenne la premiazione, può venire coadiuvato dal Giudice Informatore o da assistenti.

Collaborano con gli Ufficiali di Gara anche il Medico di Gara e il Direttore di Gara.

11.2.17. MEDICO DI GARA

- è membro della Direzione di Gara, ma non del Collegio dei Giudici; viene convocato dalla Società o Ente organizzatore della manifestazione;

- è responsabile, per tutta la durata della manifestazione, di tutte le questioni di ordine sanitario, igienico e medicali;
- può essere coadiuvato da un servizio di pronto soccorso;
- prima dell'inizio della manifestazione, verifica il buon funzionamento delle apparecchiature necessarie per la sorveglianza medica e, in qualsiasi momento, ha il diritto di effettuare i controlli che ritiene appropriati per lo svolgimento del proprio incarico;
- a suo insindacabile giudizio, può escludere o riammettere in gara atleti temporaneamente non idonei;
- nessuna manifestazione federale, può avere inizio senza la presenza del medico;
- è presente sul piano vasca dall'inizio del riscaldamento al termine gara decretato dal Giudice Capo.

11.2.18. IL DIRETTORE DI GARA

- è membro della Direzione di Gara, ma non del Collegio dei Giudici; è responsabile della manifestazione per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e logistici: sul piano vasca nelle gare di velocità e nell'area di gara per quelle di fondo. Collabora con il Giudice Capo e il Giudice Responsabile Tecnico cui compete la responsabilità del controllo;
- viene nominato dalla Società o Ente organizzatore della manifestazione, oppure dal Comitato di Settore per le manifestazioni organizzate direttamente dalla Federazione;
- per le manifestazioni in acque libere, coordina l'utilizzo delle imbarcazioni di servizio, la collaborazione degli eventuali sommozzatori e dei mezzi di comunicazione radio.

11.3. ACQUE INTERNE E ACQUE MARITTIME

11.3.1. GIUDICE DI GARA

Assolve le seguenti mansioni:

- controlla che siano state regolarmente rilasciate agli organizzatori, dagli organismi competenti, le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento della gara;
- assiste alle operazioni preliminari e di sorteggio, nel luogo e nell'ora indicati nel Regolamento Particolare della manifestazione. Alle operazioni di sorteggio effettuate nel corso della settimana e in provincia diversa da quella di residenza del GdG assisterà un GdG aggiunto designato dal Coordinatore Provinciale della Sezione competente;
- accerta che il numero degli ispettori di settore o di barca sia adeguato alle esigenze della gara, tenuto conto della caratteristica della stessa;
- in caso di contestazioni sulla regolarità delle iscrizioni, nelle manifestazioni a livello nazionale farà fede la documentazione inviata dalla Sede centrale mentre a livello Regionale e Provinciale prende

visione delle lettere e dei moduli di iscrizione, controllando che l'accettazione sia stata fatta secondo l'ordine della data del timbro postale (vale quello di annullamento o di affrancatura automatica);

- fa rispettare la Circolare Normativa e il Regolamento particolare di gara e decide in merito agli eventuali reclami presentati;
- riceve personalmente o tramite gli Ufficiali di Gara gli eventuali reclami, ritira i verbali degli Ispettori di sponda e tutte le informazioni necessarie ai fini della classifica;
- effettua, obbligatoriamente, in ogni gara un controllo dei documenti prescritti e della posizione federale (Tessera Federale e Tessera Atleta) di una parte dei concorrenti scelti a suo insindacabile giudizio, verificando durante detto controllo almeno il 5% delle squadre o dei concorrenti iscritti alla gara;
- effettua i controlli che ritiene necessari per il buon andamento della manifestazione, quelli eventualmente stabiliti dal Regolamento Particolare della stessa, e, sulla base delle proprie personali rilevazioni e/o delle segnalazioni ricevute dagli Ufficiali di Gara, mette in atto i provvedimenti di sua competenza;
- decide in merito a eventuali contestazioni che dovessero verificarsi nella valutazione del pescato (misura e riconoscimento specie);
- collabora con il Direttore di Gara nell'espletamento di tutte le sue funzioni;
- decide, sentito il Direttore di gara, in merito alla sospensione, temporanea o definitiva, al rinvio della competizione ove si verificano condizioni di accertata pericolosità per i partecipanti e per gli Ufficiali di gara o condizioni che pregiudicano il normale svolgimento della gara o per gravi infrazioni alle disposizioni contenute nel Regolamento particolare e/o nella presente Circolare normativa;
- qualora il Direttore di gara, per comprovate esigenze, dovesse proporre una variazione del luogo ove avverranno le operazioni di pesatura e/o di classifica e/o di provvedimento premiazione, già indicati nel programma di gara, dovrà verificare che si sia con tempestività ad informare gli atleti;
- è responsabile della corretta compilazione delle classifiche;
- decide in ordine ai reclami e applica le sanzioni di sua competenza;
- compila il verbale di gara e gli altri documenti richiesti per l'espletamento delle proprie funzioni trasmettendoli all'Organo che lo ha designato e, nel caso di presentazione di reclami o di applicazione di sanzioni, tramite l'Organo che lo ha designato, anche al Giudice Sportivo Regionale o al Giudice Unico, in base alle rispettive competenze;
- è tenuto a riportare sul proprio verbale i comportamenti accertati, le sanzioni applicate e le eventuali proposte di deferimento. Per le gare nazionali o selettive, il Verbale di Gara deve essere inviato, insieme alle classifiche complete, al Settore di competenza e al Responsabile dei Giudici di Gara , mediante posta elettronica entro il mercoledì successivo allo svolgimento della Manifestazione. Il verbale deve essere formulato compilando l'apposito modulo reperibile sul portale nella sezione dedicata ai Giudici di Gara.

11.3.2. GIUDICE DI GARA AGGIUNTO

Collabora con il Giudice di Gara titolare designato per la manifestazione.

25

11.3.3. DIRETTORE DI GARA

Assolve le seguenti mansioni:

- verifica che il luogo di raduno presenti condizioni di sicurezza, agibilità e distanza dal Campo di Gara tali da non arrecare pericolo per l'incolumità dei concorrenti e consentire un rapido raggiungimento del luogo di pesca;
- verifica che il campo o il luogo di gara sia omologato e in ordine e si fa rilasciare dagli armatori idonee certificazioni sulle dotazioni di sicurezza previste e sul rispetto delle leggi in materia di navigazione;
- provvede alla distribuzione degli atleti sul campo di gara o sulle imbarcazioni in gara;
- impartisce le disposizioni di servizio al Segretario di Gara e a tutti gli Ufficiali di Gara;
- esegue tutte le istruzioni del Giudice di Gara; propone al Giudice di Gara la sospensione della gara per sopravvenute condizioni meteo avverse;
- qualora intervenga la necessità di apportare una variazione del luogo ove avverranno le operazioni di pesatura e/o di classifica e/o di premiazione, già indicati nel programma di gara, dovrà informare con tempestività gli atleti;
- ordina l'inizio ed il termine della gara;
- esegue o fa eseguire da persone di sua fiducia le operazioni di pesatura e/o valutazione del pescato.
- su indicazione del Giudice di Gara esegue o fa eseguire da persona di fiducia le operazioni di controllo delle pasture, delle esche, delle attrezzature, punzonatura e le operazioni di controllo del libbraggio delle lenze nelle gare in cui esse sono previste;
- riceve gli eventuali reclami, ritira i verbali degli ispettori di sponda o di barca e tutte le altre informazioni necessarie ai fini della classifica da fornire al Giudice di Gara.

11.3.4. CAPI ZONA, CAPI SETTORE O BARCA, ISPETTORI DI SPONDA O DI BORDO

Assolvono le seguenti mansioni:

- controllano il comportamento dei concorrenti;
- richiamano i concorrenti all'osservanza del Regolamento;
- fanno firmare ai concorrenti il cartellino di convalida della valutazione del pescato;
- trasmettono a fine gara i loro rapporti nei quali devono obbligatoriamente segnalare al Giudice di Gara le eventuali infrazioni riscontrate;
- presenziano alle operazioni di classifica per eventuali reclami o controversie.

Per alcune manifestazioni ufficiali i Capi Zona e i Capi Settore potranno essere designati dal Comitato di Settore e i relativi oneri di spesa saranno posti a carico della Società Organizzatrice della manifestazione.

11.3.5. SEGRETARIO DI GARA

Il Segretario di Gara è nominato dagli organizzatori e ha i seguenti compiti:

- custodire tutta la documentazione relativa alla manifestazione (elenco iscritti, autorizzazioni, assegnazione, classifiche parziali e finali, ecc.);
- predisporre e organizzare gli spazi e gli strumenti necessari alla compilazione delle classifiche.

11.3.6. RESPONSABILE DI MISURA

Assolve le seguenti mansioni:

- nelle gare di Lancio Tecnico e Long Casting, misura i lanci e provvede a comunicarne il valore agli altri Ufficiali di Gara e ai concorrenti. Per le manifestazioni ufficiali i Responsabili di Misura possono essere designati dal Comitato di Settore e in tal caso i relativi oneri di spesa, escluso le spese di viaggio, sono posti a carico della Società Organizzatrice della manifestazione.

12. PROVVEDIMENTI PARTICOLARI

Per le gare di competenza dei Settori Acque Interne e Mare il Giudice di Gara può decretare:

- L'esclusione dell'atleta dalla manifestazione;
- La non ammissione dell'atleta individuale od appartenente ad una squadra,
- L'ammissione sub-judice del concorrente individuale o della squadra;
- La retrocessione dell'atleta individuale;
- La retrocessione della squadra per le categorie di infrazioni specificate in altra parte della Circolare Normativa;
- La penalizzazione del concorrente;
- La non classificazione del concorrente.

Il Provvedimento di esclusione dalla manifestazione inibisce al concorrente sanzionato di partecipare alla gara e comporta inoltre l'allontanamento dal campo di gara del concorrente stesso, la perdita delle tasse di iscrizione versate e di ogni altro diritto a premi, punteggi di classifica e rimborso delle spese. Ai soli fini di compilazione delle classifiche attribuisce un punteggio pari al piazzamento del retrocesso, cioè dell'ultimo classificato nel settore col maggior numero di concorrenti maggiorato di CINQUE unità, e comporta l'avanzamento in classifica degli altri concorrenti del settore di tante unità quanti sono gli esclusi.

Il provvedimento di esclusione dalla manifestazione può essere decretato solo dal Giudice di Gara, per osservazione diretta dell'infrazione che lo provoca.

Il provvedimento di esclusione dalla manifestazione può essere decretato per:

- grave comportamento antisportivo tendente a creare turbativa prima o durante la manifestazione. In questo caso il Giudice di Gara deve trasmettere gli atti relativi agli Organi di Giustizia competenti per gli ulteriori provvedimenti;
- constatazione e verifica da parte del Giudice di Gara di comportamenti tenuti o di accordi stipulati fra concorrenti e tesi a ottenere per se stessi o per altri concorrenti un vantaggio illecito o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti (ad esempio: non esercitare la pesca, utilizzare lenze non armate, accordarsi per raggiungere solo un determinato numero di catture, accordarsi per cessare l'azione di pesca prima del termine della prova, ecc.). In questo caso il Giudice di Gara deve trasmettere gli atti relativi agli Organi di Giustizia competenti per gli ulteriori provvedimenti;
- mancanza e/o insufficienza dei requisiti e/o delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza previsti dalla Circolare Normativa e/o dai regolamenti particolari;
- mancato possesso o irregolarità della licenza di pesca, ove richiesto e accertato da organismi preposti (Guardie Giurate - Polizia provinciale, ecc.);
- detenzione e/o occultamento di esche e pasture vietate, accertata durante i controlli preliminari prima dell'inizio della gara.
- pasturazione ante-gara;
- rifiuto del concorrente di sottostare ai controlli preliminari previsti;
- esito negativo dei controlli preliminari inerenti la regolarità del tesseramento, dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla gara e/o alla manifestazione, seguiti da mancata compilazione della dichiarazione di cui al punto seguente o da ammissione da parte del concorrente dell'assenza dei requisiti.

Il provvedimento di ammissione sub-judice permette al concorrente e/o alla squadra oggetto di controlli preliminari inerenti alla regolarità del tesseramento, dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla gara e/o alla manifestazione non andati immediatamente a buon fine, di partecipare regolarmente alla gara. Il Giudice di Gara dovrà tassativamente fornire i numeri di fax e gli indirizzi di posta elettronica suoi e dell'Organismo che lo ha nominato (l'Organismo che promuove e autorizza la gara e/o la manifestazione) per gli adempimenti successivi, e pretendere dal concorrente e/o dalla squadra la compilazione della dichiarazione con cui viene espressamente dichiarata la regolarità della propria posizione e il possesso di tutti i documenti richiesti, con cui si assume responsabilità in tal senso e si assume l'impegno a inviare entro 3 giorni una fotocopia degli stessi presso i recapiti forniti.

Nel caso che la fotocopia non pervenga entro il termine fissato il singolo concorrente e/o tutti i concorrenti appartenenti alla squadra che palesemente non hanno provato di aver titolo alla partecipazione, verranno automaticamente considerati non classificati e verrà loro assegnato il piazzamento (e una identica penalità) corrispondente all'assente; la classifica di giornata e la classifica generale, se esistono, verranno rifatte e adeguate e le eventuali premiazioni istituzionali assegnate dovranno essere restituite.

Il controllo della regolarità del Tesseramento e dei diritti di partecipazione può essere effettuato in qualsiasi momento dall'Organo e/o Organismo Federale che ha autorizzato la Manifestazione. In caso di constatazione di irregolarità sarà lo stesso Organo e/o Organismo Federale a disporre l'automatica " non classificazione" degli interessati, provvedendo alla rielaborazione delle classifiche.

In caso di dolo i concorrenti interessati verranno deferiti al competente Organo di Giustizia.

Il provvedimento di retrocessione del concorrente individuale attribuisce un particolare punteggio di classifica, pari al piazzamento dell'ultimo classificato nel settore col maggior numero di concorrenti maggiorato di CINQUE unità, e comporta l'avanzamento in classifica degli altri concorrenti del settore di tante unità quanti sono i retrocessi.

Il provvedimento di retrocessione del concorrente individuale può essere decretato solo dal Giudice di Gara nei seguenti casi:

- utilizzo, durante lo svolgimento della gara, di esche vietate o in quantità maggiori del consentito, e utilizzo, sempre durante lo svolgimento della gara, di attrezzature vietate;
- accoglimento di un reclamo avverso la condotta di gara di un concorrente accompagnata dalla tassa per spese di giudizio di € 25,00;
- presentazione alle operazioni di pesatura di pesci sottomisura o in periodo di divieto;
- mancata liberazione immediata delle catture non valide;
- mancata presentazione del pescato alle operazioni di pesatura e/o valutazione;
- abbandono del campo di gara e/o della manifestazione senza preventiva comunicazione ad un Ufficiale di Gara;
- pesca con un numero di canne superiori a quanto stabilito dalle norme;
- pesca con un numero di ami superiore a quello consentito;
- pesce non allamato e catturato con il guadino o simili;
- concessione o ricezione del guadino, del raffio o attrezzi similari per funzione, fatti salvi i casi previsti;
- conservazione del pescato in modo non conforme a quanto previsto;
- pesca da posizione non regolamentare, inoltrandosi in acqua o portandosi su scogli sommersi nelle gare di canna da riva;
- presentazione alle operazioni di pesatura di pesci sottomisura o in periodo di divieto;
- mancata liberazione immediata delle catture non valide;
- consegna di pesce sporco. Il pesce deve essere consegnato, negli appositi contenitori forniti dagli organizzatori, agli Ufficiali di Gara preposti, asciutto e pulito. È ovvio che non può considerarsi sporco un pesce che presenta qualche granello di sabbia dovuto al contatto con le mani;
- consegna di pesce con residuo di acqua. Il pescato deve essere presentato al peso ben sgocciolato. Non sono consentiti, pertanto, residui di acqua entro i sacchetti. In presenza di grosse prede, il Direttore di gara può disporre che le stesse vengano fatte scolare dell'acqua eventualmente contenuta al loro interno;
- abbandono del campo di gara e/o della manifestazione senza preventiva comunicazione all'Ufficiale di Gara più vicino:
 - recando con sé il pescato;
 - lasciando il pescato incustodito;

- ritornando successivamente alla propria postazione portando con sé contenitori, attrezzi o pastura senza averli fatti esaminare dall'ispettore o dall'Ufficiale di Gara più vicino;
- consegna di pescato sospetto. Il Giudice di Gara, nel caso di rilievo diretto durante le operazioni di pesatura o su segnalazione degli Ufficiali di Gara preposti al controllo o per un reclamo scritto ricevuto da parte di un Atleta, dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso, se ritiene di non avere dubbi nel giudicare che il pesce presentato non sia stato pescato in gara, provvede alla retrocessione nella classifica di settore o di giornata (nel caso di manifestazioni in cui non è previsto il settore) ed è obbligato a riportare quanto accaduto nel verbale di gara e a segnalare il tutto all'Organo di Giustizia preposto. Il provvedimento di retrocessione e l'ancor più grave segnalazione all'Organo di Giustizia preposto sono ovviamente da adottare, anche se il pescato giudicato non catturato in gara costituisce una parte, in qualsiasi proporzione, di quello globale presentato dall'Atleta a fine gara. E' da scartarsi a priori la possibilità di ricorrere all'analisi di un Medico Veterinario;
- mancata o rifiutata consegna del pescato alle operazioni di pesatura e/o valutazione. Oltre alla retrocessione nella classifica di settore, il Giudice di Gara, qualora tale gesto comporti un'alterazione dei risultati della competizione, procederà al deferimento dell'Atleta agli Organi di Giustizia preposti;
- ogni altra infrazione espressamente prevista nei Regolamenti Particolari che non rientri nelle penalizzazioni o nelle esclusioni.

Nelle gare di pesca a squadre, la retrocessione di un Atleta non comporta come conseguenza la retrocessione dell'intera squadra di appartenenza. I restanti componenti conservano il diritto alla propria classifica individuale e alla conseguente aggiudicazione dei premi. La squadra concorre ugualmente alla classifica, sommando i piazzamenti ottenuti da ciascun componente.

Nelle Manifestazioni non individuali, ossia a box o a coppie e nelle gare di Big Game Fishing, l'eventuale infrazione o comportamento scorretto contestato anche a un solo Atleta, comporta la retrocessione della squadra, coppia o equipaggio.

Il provvedimento di retrocessione della squadra consiste nell'attribuzione di penalità corrispondenti a tante retrocessioni quanti sono i componenti la squadra, senza variazioni per le squadre terze partecipanti alla manifestazione.

Il provvedimento di retrocessione della squadra può essere decretato dal GdG o dall'Organo e/o Organismo Federale che ha autorizzato la manifestazione e dagli Organi di Giustizia preposti per:

- passaggi di squadra in numero superiore o in modo difforme da quanto stabilito dalla Circolare Normativa e dai regolamenti particolari e/o partecipazione di Atleti titolari in manifestazioni di livello superiore e/o partecipazione in gare considerate formalmente concomitanti. A tutte le squadre coinvolte verranno assegnate le penalità corrispondenti a quattro retrocessioni (60 penalità nelle gare che si disputano con settori da 10 concorrenti, 100 con settori da 20 concorrenti, e così via).

Le squadre che subiscono queste sanzioni non potranno scartarle.

Nella prova successiva a quella in cui si è verificata l'infrazione, per verificare il corretto passaggio di concorrenti da una squadra all'altra ci si baserà sulla composizione delle squadre nell'ultima prova correttamente disputata.

La penalizzazione comporta al il concorrente la maggiorazione del valore della posizione di classifica ottenuta di tanti punti quanti sono quelli stabiliti dalla presente Circolare Normativa, senza per questo mutare la posizione di classifica degli altri concorrenti del settore.

Il provvedimento di penalizzazione può essere decretato solo dal Giudice di Gara e in particolare per:

- mancata presentazione al controllo preliminare delle esche e delle pasture nello stato previsto dai regolamenti particolari (UN punto);
- mancato utilizzo degli appositi contenitori graduati (UN punto);
- presenza di terzi nel box assegnato o aiuto al concorrente nel preparare l'attrezzatura dopo l'ingresso nel box (UN punto);
- preparazione di attrezzature prima dell'ingresso nel box (UN punto);
- presentazione al controllo di esche e pasture consentite, ma in quantità maggiore del consentito, e solo nel caso che il controllo non sia casuale e venga perciò effettuato su almeno il 50% dei concorrenti (CINQUE punti);
- invasione con la lenza delle postazioni confinanti, anche se casualmente libere (1 punto dopo il primo richiamo);
- pesca fuori del posto assegnato o del campo gara indicato per la manifestazione (1 punto dopo il primo richiamo);
- pesca a distanza non regolamentare da altri Atleti o da altre imbarcazioni (1 punto dopo il primo richiamo);
- ogni altra infrazione espressamente prevista nei Regolamenti Particolari.

All'atleta o imbarcazione avvicinati da terzi, anche estranei alla gara, non viene applicata alcuna sanzione qualora venisse provato che l'avvicinamento è avvenuto a insaputa degli Atleti e questi non abbiano potuto evitarlo.

non classificazione

Il provvedimento di non classificazione può essere decretato solo dal Giudice di Gara, secondo le disposizioni dei Regolamenti particolari.

I provvedimenti di esclusione dalla manifestazione, di retrocessione del concorrente individuale e di penalizzazione del concorrente sono immediatamente esecutivi .

Il provvedimento di retrocessione della squadra può essere immediatamente esecutivo solamente se il Giudice è in possesso di tutta la documentazione necessaria.

Il provvedimento di non ammissione e di esclusione dalla manifestazione sono inappellabili.

Quando, per errori commessi dagli Organizzatori, dovessero essere coinvolti Atleti e/o Ufficiali di Gara, sarà dovere del GdG decidere nel merito secondo il suo giudizio e in base ai soli fatti accertati.

Avverso ai provvedimenti appellabili, il concorrente e/o la squadra colpiti possono proporre al Giudice Sportivo Regionale o al Giudice Unico, in base alle rispettive competenze e nei modi e termini previsti dalla presente Circolare Normativa e dal Regolamento di Disciplina, la Ricusazione di Giudizio.

13. PARTECIPAZIONE

All'atto di iniziare qualsiasi tipo di sorteggio (zone, settori o posti barca) o abbinamento (natanti o ispettori di bordo) tutti i concorrenti devono aver regolarizzato il pagamento della tassa di iscrizione.

Qualora gli organizzatori della competizione rappresentino che una Società non ha ancora regolarizzato il pagamento della tassa di iscrizione, la medesima viene depennata perdendo il diritto di partecipazione alla gara.

Qualora l'irregolarità sia parziale, ovvero riguardi alcuni concorrenti, un'intera squadra o equipaggio, l'esclusione riguarderà, ovviamente, questi ultimi e non tutti i concorrenti appartenenti a quella Società.

Ogni concorrente singolo, squadra o equipaggio, pena la non ammissione alla gara, ha l'obbligo di trasmettere, sulla scheda di iscrizione, i dati anagrafici completi (nomi e cognomi) e gli estremi dei documenti federali (numero di tessera federale e di tessera atleta).

Ragionevoli dubbi circa disguidi postali saranno risolti, caso per caso, dal Giudice di Gara in accordo con il Direttore e il Segretario di gara.

14. MODULISTICA

14.1. MODULO DI RECLAMO (MODULO A)

DISCIPLINA AGONISTICA _____ SPECIALITÀ _____

DENOMINAZIONE GARA _____

LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO _____ prov. _____ data _____

Il sottoscritto _____

tess. fed. n. _____ tess. Atleta n. _____

tesserato con la Società _____

di _____ Prov. _____

partecipante alla gara sopraindicata con il n. _____ Settore _____ Zona _____

oggi, li: _____ alle ore _____ presenta formale reclamo avverso:

per i motivi di seguito esposti: _____

Il reclamo viene consegnato al Giudice di Gara accompagnato dal prescritto contributo per le spese di giudizio pari a **€ 25,00**.

Firma

Reclamo n° _____

Il sottoscritto _____ in qualità di Giudice di Gara riceve

dal concorrente Signor _____ n° gara _____

la somma di **€ 25,00** come contributo per le spese di giudizio per la presentazione di formale reclamo.

IL GIUDICE DI GARA

li: _____ ore _____

14.2 VERBALE DI ISTRUTTORIA (MODULO B)

DISCIPLINA AGONISTICA _____ SPECIALITA' _____

DENOMINAZIONE GARA _____

LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO _____ prov. _____ data _____

Il sottoscritto _____ **in qualità di Giudice di Gara**

ESAMINATO

il reclamo numero _____ avverso _____

presentato dal signor _____ n. tess. fed. _____

tesserato con la Società _____

di _____ prov. _____

espletate le formalità e raccolte le necessarie informazioni:

RESPINGO _____ ACCETTO _____ il reclamo per i seguenti motivi: _____

e di conseguenza

RESTITUISCO _____ INCAMERO _____ il deposito cauzionale di **€ 25,00** quale

contributo per le spese di giudizio.

li _____ ore _____

IL GIUDICE DI GARA

Io sottoscritto _____ dichiaro di aver ricevuto in restituzione il deposito cauzionale di **€ 25,00**, previsto quale contributo per le spese di giudizio, versate all'atto di presentazione del reclamo e copia del presente verbale di istruttoria alle ore _____

Firma

AL GIUDICE DI GARA

DENOMINAZIONE GARA _____

DISCIPLINA AGONISTICA _____ SPECIALITA' _____

LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO _____ prov. _____ data _____

Il sottoscritto _____

n. tess. fed. _____ n. tess. atleta _____

tesserato con la Società _____

di _____ Prov _____ partecipante alla gara sopraindicata con il n. _____

Settore _____ zona _____ non ritenendosi soddisfatto del giudizio espresso dal Giudice

di Gara, in merito al reclamo numero _____, **ricusa il giudizio medesimo.**

Si preannuncia, pertanto, l'intenzione di inviare al Giudice Sportivo Regionale o al Giudice Unico (in base alle rispettive competenze) entro 7 giorni dalla data odierna, la dovuta comunicazione per richiederne il parere.

La comunicazione sarà accompagnata da **€ 100,00** di tassa di giudizio, come previsto dai Regolamenti federali.

Firma

_____, li _____

14.4. MODULO RIEPILOGO GIUDICI DI GARA IN ATTIVITÀ



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE

Giudici di Gara - Viale Tiziano, 70 - 00196 ROMA

Web Site: www.fipas.it - E-Mail: giudici@fipas.it

IL COORDINATORE REG.LE - SIG.						Settore:					
Sezione di:						ATTIVITA' SVOLTE NEL:					
Settore	Qualifica	Sezione	Cognome	Nome	Telefono	Att. Naz.le	Att. Reg.le	Att. Prov.le	Anni Inattività	Fuori Ruolo	Note